



ALLEGATO A

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 8, comma 7, del D.L. n. 73/2021

Premessa.

L'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 ha previsto che, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

Le attività indicate dall'articolo 1 della legge n. 337/1968 sono quelle relative ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante mentre il successivo articolo 2 della medesima legge n. 337/1968 precisa che sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Per l'anno 2021 è previsto uno stanziamento complessivo di 12,95 milioni di euro e con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 gennaio 2022 si è proceduto al ristoro delle relative minori entrate quantificate in 3.276.390,43 euro.

L'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 4/2022 ha prorogato al 30 giugno 2022 l'esenzione in esame e il successivo comma 4 ha incrementato di **3,5 milioni di euro** per l'anno 2022 il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del D.L. n. 73/2021.

Al riparto del fondo per l'anno 2022 si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede a ripartire una quota del fondo per complessivi **2.115.893,27 euro**.

Riparto del fondo.

Il canone patrimoniale, di cui alla legge n. 160/2019, è entrato in vigore a decorrere dal corrente anno in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

In assenza di dati puntuali su base comunale riferibili alle occupazioni esentate dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 e dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 4/2022, in coerenza con la procedura già applicata nel 2021 il Ministero dell'interno, Direzione finanza locale, ha provveduto a richiedere e acquisire in modalità telematica le valutazioni della perdita di gettito per l'anno 2022 inviate dagli enti interessati, unitamente ad ulteriori dati utili alla quantificazione del ristoro.

L'attribuzione del ristoro in esame si basa quindi sulle certificazioni trasmesse da 1.590 comuni e sull'applicazione in più step di una procedura di verifica e di coerenza volta a sterilizzare possibili incongruenze/errori nei dati trasmessi, rilevabili in particolare in alcuni casi di scostamenti molto elevati tra la perdita indicata per l'anno 2022 e il gettito complessivo del canone in esame.

Preliminarmente si fa presente che solo 863 comuni hanno indicato una perdita per l'anno 2022 mentre la restante parte degli enti ha certificato l'assenza di una perdita e pertanto non è considerata nel presente riparto.

Di seguito si riepilogano i criteri di stima applicati:

1. La perdita indicata per l'anno 2022 viene confrontata con un valore di controllo determinato come importo *max* tra step 1 e step 2.
2. Step 1: si considera il *max* tra il 3% dell'intero gettito del canone accertato per l'anno 2021¹, l'intero gettito TOSAP/COSAP accertato nel 2019 ovvero il gettito di riferimento TOSAP/COSAP stimato per il ristoro delle esenzioni previste per l'emergenza epidemiologica (esempio quelle relative alle occupazioni di imprese di pubblico esercizio)².
3. Step 2: si considera il valore massimo tra (i) importo accertato per l'anno 2019 imputabile agli spettacoli viaggianti e (ii) importo accertato per l'anno 2021 imputabile agli spettacoli viaggianti, come eventualmente risultanti dalle certificazioni presentate dagli enti. Trattandosi di un'esenzione semestrale, per entrambi gli anni si considera l'importo ridotto alla metà prudenzialmente

¹ Si considera l'importo indicato dai comuni nella certificazione 2022.

² Per quanto concerne il gettito accertato nell'anno 2019 si considera l'importo indicato dai comuni nella certificazione dello scorso anno presentate per il ristoro della perdita 2021 relativa agli spettacoli viaggianti. Non si considera l'importo dell'anno 2020 considerato che le chiusure delle attività per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha fortemente ridotto le occupazioni di suolo pubblico in esame

incrementato del 50% al fine di tenere conto di un potenziale incremento del gettito nell'anno 2022.

4. Il ristoro viene quindi determinato in misura tale da non eccedere il valore di controllo di cui al punto 1.
5. Come ultimo *step* qualora all'esito della procedura di verifica, di cui ai punti precedenti, risulti una differenza minima tra la perdita indicata da ciascun comune per l'anno 2022, non superiore a 1.000 euro, si attribuisce come ristoro l'intero importo indicato dall'ente.

Per effetto della procedura descritta in 847 casi si attribuisce come ristoro per l'anno 2022 quanto indicato dagli stessi enti interessati, precisando però che in caso di importi minimi inferiori a 12 euro non si procede al relativo pagamento.

Gli importi determinati, nella misura complessiva di **2.115.893,27 euro** sono indicati nell'allegato B al presente decreto. Secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, con successivi provvedimenti si potrà procedere a ulteriori riparti sulla base della documentazione integrativa eventualmente trasmessa dai comuni interessati.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o delle Province.